

COMUNE DI ALBAIRATE
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO FORNITURA VESTIARIO
AD ALCUNE CATEGORIE DI
DIPENDENTI COMUNALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la fornitura gratuita ad alcune categorie di dipendenti del Comune elencate nella tabella allegata A di uniformi, indumenti e vestiario di lavoro, nella qualità, specie e durata prevista nella tabella stessa.

Art. 2

La concessione gratuita del vestiario è ammessa per le mansioni espressamente indicate nella tabella allegata e compete nella qualità e nella quantità prevista dalla tabella stessa.

La concessione gratuita di effetti di vestiario è disposta dal Sindaco su proposta motivata dall'Assessore al personale.

Art. 3

Il personale che pur rivestendo una qualifica per la quale è prevista la fornitura gratuita di vestiario, non esercita di fatto tale qualifica, non avrà diritto all'assegnazione spettantegli per la sua qualifica, ma potrà essere ammesso al beneficio per le funzioni effettivamente espletate, ove le funzioni stesse rientrano fra quelle ammesse alla fornitura gratuita.

Art. 4

Il personale ammesso al beneficio della fornitura gratuita di oggetti di vestiario riceve il vestiario quale consegnatario con obbligo di farne uso esclusivo in dipendenza delle sue funzioni e solo nell'espletamento del suo servizio.

Art. 5

Eventuali riparazioni sono a carico del consegnatario, salvo che sia appurabile e dimostrato che i danni riportati sono conseguenti al servizio prestato.

Art. 6

La lavatura e pulitura del vestiario è a carico del personale.

E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere a suo insindacabile giudizio dei buoni per pulitura a secco degli indumenti quando particolari esigenze del servizio prestato richiedono per il decoro del servizio stesso ripetute puliture. La Giunta Comunale autorizzerà la pulitura a spese del Comune.

Art. 7

E' in facoltà del Capo Servizio disporre che per certe prestazioni non sia indossata la divisa, ma l'abito civile.

Art. 8

E' rigorosamente vietato apportare modifiche alla foggia delle uniformi senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Nel caso di inosservanza del divieto di cui sopra, le modifiche apportate dovranno essere immediatamente eliminate a cura e spese dell'interessato, ripristinando la foggia prescritta, impregiudicata ogni azione disciplinare a carico degli inadempienti.

Art. 9

Il personale al quale l'Amministrazione fornirà il vestiario dovrà presentarsi in servizio in uniforme, salvo le deroghe di cui all'art. 7.

Non è consentito presentarsi in modo indecoroso che denoti mancanza di rispetto per l'uniforme che qualifica il funzionario dell'Amministrazione.

Cessato il servizio, non è consentito indossare il vestiario in dotazione per il tempo libero e in pubblici locali.

Gli inadempienti saranno ammoniti per iscritto e ove persistessero nell'inosservanza di tali norme saranno passibili di una ammenda da L. 10.000.= sino a L. 50.000.= irrogata dal Sindaco e trattenuta sullo stipendio.

Art. 10

Ad ogni nuova assegnazione di vestiario, il dipendente ha l'obbligo di riconsegnare gli effetti di vestiario da rinnovare.

Art. 11

Di norma il ricambio degli effetti di vestiario avverrà entro il 31 maggio per il vestiario estivo ed il 1 ottobre per quello invernale.

Art. 12

Gli oggetti di vestiario che hanno durata sino ad esaurimento saranno sostituiti su richiesta del Capo servizio cui appartiene il dipendente, con accertamento contestuale dell'Economo.

Art. 13

E' assolutamente vietata la cessione a chicchessia, anche parziale o temporanea, sotto qualsiasi forma o titolo, del vestiario assegnato al dipendente.

In caso di accertata violazione di tale divieto, verrà addebitato al trasgressore il costo del capo ceduto al prezzo di acquisto all'atto di accertamento della violazione, salvo ed impregiudicata ogni azione disciplinare.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale provvederà annualmente ad istituire nel Bilancio un capitolo per il vestiario ai dipendenti, secondo un preventivo di spesa predisposto dall'Economo.